



Al Comune di Porto S. Giorgio
V° Settore – Servizi Tecnici del Territorio

e p.c.

Al Dirigente del Servizio Urbanistica,
bellezze naturali, attività estrattive, VIA-
VAS, edilizia residenziale pubblica
Dott. Ing. Ivano Pignoloni
SEDE

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

0040066 | 22/12/2015
P FM | RP FM | ZISIPC | P
17.2/2009/ZPA/6

Comune di PORTO SAN GIORGIO
PERVENUTO

IL 23 DIC. 2015

OGGETTO: DPR 380/01 art.89 – PAI AdB Reg. Artt.9,13 N.A. - DGR n. 53 del 27/01/2014 – *Variante parziale al piano di recupero Borgo Marinaro (Settore 1 Scheda 11 Unità edilizia 8)* Comune di Porto S. Giorgio – **PARERE E DOCUMENTO ISTRUTTORIO** – **Pratica n°298** (da citare nelle risposte)

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con nota prot. num. 31304 del 10/12/2015, assunta al protocollo dello scrivente Settore con il num. 39112 del 15/12/2015, l'Amministrazione Comunale di Porto S. Giorgio era a richiedere il parere di competenza di questo Settore relativamente alla variante di cui in oggetto.

Alla nota di cui sopra erano allegati i seguenti atti tecnico-amministrativi:

- Relazione tecnica
- Relazione idrologica ed idraulica
- Verifica di compatibilità idraulica
- Rapporto geologico e sismico
- Tavola n. 1 – progetto architettonico
- Tavola n. 2 progetto architettonico

Dall'analisi della documentazione geologica si evince che:

- L'area in esame è collocata sulla piana marina attuale e recente
- L'area in oggetto è sub-pianeggiante e in generale stabile sotto l'aspetto geomorfologico; altresì, esterna ad ambiti di dissesto idrogeologico censiti dal PAI regionale
- Le indagini stratigrafiche e/o geotecniche e/o sismiche sono eseguite e/o reperite in n°1 prova penetrometrica dinamica *in continuum* tipo DPSH, n° 1 sondaggio geognostico a carotaggio

continuo e n°1 prova sismica tipo HVSR con tomografo digitale; nel complesso le indagini hanno evidenziato la presenza di sedimenti alluvionali-marini

- La falda acquifera è stata rilevata alla profondità media dal p.c. di circa 1,50mt
- Sotto il profilo della compatibilità idraulica, sviluppata nel livello completo con definizione delle fasce di pericolosità idraulica, si ritiene compatibile la variante proposta.

Si ripete, che nella relazione geologica viene asserita la stabilità del sito sotto l'aspetto dei processi inerenti la dinamica dei versanti, altresì sotto l'aspetto geomorfologico. L'area, inoltre, non interferisce con ambiti di dissesto idrogeologico a rischio frana, censiti negli elaborati del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl. n.5 B.U.R. 15 del 13/02/04).

La relazione geologica non restituisce dati inerenti verifiche analitiche della stabilità del versante, dal momento che il sito è stato ritenuto in generale *geomorfologicamente stabile*.

Per i dimensionamenti strutturali di natura ingegneristica delle opere, in rapporto ai requisiti geomeccanici ed idrogeologici del terreno, si rimanda agli elaborati della fase esecutiva che dovranno altresì riportare la valutazione della risposta sismica locale del terreno secondo i dettami delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP

Parere

VISTO l'esito dell'istruttoria;

VISTO l'art.13 della L. n.64/74 e ss.mm.ii. "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*";

VISTE le "*Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche*" AGI, 1977;
VISTI gli artt.9, 10 e 11 della L.R. 33/84 e s.m.i. relativa alle "*Norme per le costruzioni sismiche nell'ambito del territorio della Regione Marche*";

VISTO il D.M. del 11/03/1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.) e Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24 settembre 1988, n. 30483;

VISTE le circolari della Regione Marche n.ri 12-14-15-17/90 (*indirizzi e criteri per l'effettuazione di indagini geologiche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPAR – art.9 – sottosistema geologico-geomorfologico legge regionale 33/84*);

VISTO l'art.5 della L. n°241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ;

VISTO l'art.10 bis della L. n°241/90 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ;

VISTA la L.R. n.34/92 e s.m.i. "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*";

VISTO il D.M. 16 Gennaio 1996 «*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*» (Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 29 del 5 febbraio 1996);

VISTA la L.R. n. 13/1999, art. 16, comma 1, lettera o), che conferisce alla Provincia le funzioni riguardanti i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dunque inclusi i pareri di compatibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche (art. 13);

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTI gli artt. 3, 20 e 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)*";

VISTO l'O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*";

VISTO il D.G.R. n.1046 del 29/07/2003 "*Indirizzi generali per la prima applicazione sismica dell'Ordinanza n.3274/2003 – individuazione e formazione dell'elenco delle zone sismiche della Regione Marche*";

VISTI gli Artt. 7, 9, 12 e 13 delle NTA del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl.5 B.U.R. 15 del 13/02/04);

VISTO il D.M. 14/01/2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. 04/02/2008 n.29);

VISTA la Circolare 2 febbraio 2009 contenente le - Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 suppl. Ordinario n. 27

VISTO l'art.10 della L.R. 22/2011 recante “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e di assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992 , n. 34 e 8 ottobre 2009, n. 22”

VISTO l'art.13 della L.R. 22/2011 recante “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e di assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992 , n. 34 e 8 ottobre 2009, n. 22”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”

si esprime parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate

1. si acquisiscano in sede di progettazione esecutiva di ogni eventuale singolo intervento da realizzare, degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari per la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione e/o altro, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno soprattutto nei riguardi dei fenomeni di liquefacibilità. Gli studi siano redatti ai sensi delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 e relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP;
2. si realizzino delle strutture di fondazione adoperando particolare cura qualora gli studi geologici esecutivi di dettaglio rilevino presenza di terreno dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche nelle porzioni di area oggetto di intervento edilizio e/o terreni di riporto antropico; in tal caso si adottino tipologie di fondazione tali da consentirne il “bypass”;
3. sia verificata preventivamente la corrispondenza tra previsioni edificatorie e comportamento reale della falda idrica;
4. in generale, siano limitate il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisoriale e/o strutturali adeguatamente dimensionate;
5. in generale, si prevedano le eventuali opere di presidio strutturali dei terrapieni anche in funzione degli esiti di verifiche di stabilità globale *post-operam* del complesso terreno-opera di sostegno, ottemperanti alla definizione delle condizioni globali nei riguardi delle azioni gravitative. Nei calcoli analitici si tenga altresì conto delle possibili variabili geologiche e geotecniche del terreno, nonché delle variazioni delle condizioni di saturazione (falda in condizioni reali); le verifiche di stabilità si eseguano in termini di tensioni efficaci ed in condizioni dinamiche, ed in ottemperanza delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP;
6. sia limitata al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree, allo scopo di non alterare l'equilibrio idraulico ed idrogeologico dei luoghi ostacolando l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica;
7. si preveda un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, considerando opportuni tempi di ritorno e con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare pregiudizi al reticolo idrografico presente;
8. gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art.10, comma 4


– Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"

9. si richiama il nulla osta al competente ufficio del Genio Civile, per le eventuali aree ricadenti negli ambiti di tutela sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3627/23.

Inoltre si dichiara che il presente documento non sostituisce ogni altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme, necessario per l'esecuzione delle previste opere.

Fermo, addì 22/12/2015

Il Funzionario R.U.P.
(Dott.ssa Geol. Cristiana Villatora)



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Stefano Babini)

PROVINCIA DI FERMO
Servizio Genio Civile e
Protezione Civile
Ing. Marco Trovarelli